

## **Formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997.**

*(Circolare n. 11503 del 25 luglio 1995)*

Nella predisposizione delle tabelle relative alla composizione degli uffici giudiziari i presidenti delle Corti di Appello sono invitati ad attenersi alle seguenti direttive che tendono ad assicurare criteri di organizzazione degli uffici giudiziari omogenei e coerenti con le disposizioni di legge in materia e con il principio del giudice naturale (in relazione al quale assumono particolare importanza le disposizioni sulla assegnazione degli affari civili e penali), in una prospettiva che tiene conto della recentissima entrata in vigore della legge di modifica del codice di procedura civile e della necessità di adeguamento della organizzazione degli uffici alla nuova realtà creata da questa innovazione.

Le proposte dovranno essere formulate sulla base dell'organico dei singoli uffici, piuttosto che delle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell'organico.

In proposito sarà, perciò, necessario confrontarsi con l'attuale difficile situazione di generale carenza numerica dei magistrati in servizio e di conseguente vacanza degli organici (circa 12%) e con la conseguente necessità, attesi i tempi lunghi (circa 3-4 anni) necessari per la copertura di queste vacanze, del ricorso strategico sia all'istituto della supplenza, al quale rimanda anche il recente d.l. 21 aprile 1995 n. 121 (art. 1/5), che consente l'utilizzazione, nei tribunali, dei vice pretori onorari per lo smaltimento dei processi civili che proseguono con il vecchio rito, sia all'istituto delle applicazioni endodistrettuali, che consente lo spostamento temporaneo, per esigenze di servizio, anche in soprannumero, dei magistrati dagli uffici del distretto meno gravati in quelli particolarmente onerati.

La prospettiva di questo straordinario ricorso alle supplenze ed alle applicazioni endodistrettuali pone l'esigenza di una motivata relazione dei Capi delle Corti e dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello sulla situazione generale dei singoli uffici dei rispettivi distretti, nella quale siano puntualmente indicati i dati statistici delle pendenze, delle sopravvenienze e dei processi esauriti nel periodo 1 gennaio 1993/30 giugno 1994 e 30 giugno 1994/30 giugno 1995, ed i criteri di massima che saranno adottati per la individuazione degli uffici giudiziari da cui attingere i magistrati e per la scelta del magistrato, nei casi in cui si rendesse necessario il ricorso ad applicazioni endodistrettuali o a supplenze secondo le disposizioni della circolare in materia di questo Consiglio n. 91-07704 del 2 maggio 1991 (sulle applicazioni e sulle supplenze).

E', comunque, necessario che ogni proposta sia funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che i Capi degli uffici giudiziari hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall'Ordinamento Giudiziario e delle direttive della presente circolare.

La delibera del Consiglio di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari ed il successivo decreto che la recepisce, impegna, infatti, tutti i magistrati ed i Capi degli uffici in particolar modo, alla loro puntuale osservanza per esigenze di legalità, di ordine e di uniformità organizzativa degli uffici giudiziari; queste direttive non possono essere ignorate senza provocare inconvenienti pratici, situazioni di dubbia trasparenza, vere e proprie violazioni di legge, e, talvolta, anche conflitti che possono dar luogo ad iniziative disciplinari e spesso determinano incresciose condizioni di incompatibilità ambientale che il Consiglio ha il dovere di rimuovere immediatamente.

### **A. *Đ* Ripartizione dei magistrati negli uffici plurisezionali. Criteri generali**

1. *Đ* Ritiene il Consiglio che debba essere tuttora soddisfatta in modo prioritario l'esigenza di assicurare la sollecita trattazione dei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata, per reati contro la Pubblica Amministrazione e di quelli a carico dei detenuti.

2. *Đ* Una particolare attenzione dovrà, tuttavia, essere rivolta anche alla giustizia civile in relazione alla quale tutte le energie possibili dovranno essere spese per garantire la trattazione ordinata, sin dal primo momento, dei nuovi processi, senza paralizzare né ostacolare la sollecita trattazione dei processi pendenti con il vecchio rito. Come già precedentemente più volte ribadito è opportuno che tendenzialmente gli addetti siano suddivisi per metà al settore civile e per metà al settore penale.

3. *Đ* Il difficile momento organizzativo non può essere affrontato dai Capi degli uffici senza una attenta analisi della situazione dei rispettivi uffici, che tenga realisticamente conto del carico dei processi pendenti nei diversi settori alla data del 30 giugno 1995, del carico presumibile dei processi che giungeranno nel secondo semestre dell'anno in corso e nel prossimo anno (1996), delle capacità, infine, di rendimento dell'ufficio e delle sue singole sezioni, quale desumibile dal flusso di cause nei periodi compresi tra il 1° gennaio 1993 ed 30 giugno 1995.

4. *Đ* I dati analitici di cui sopra dovranno essere allegati alla proposta in modo da fornire al Consiglio ogni utile elemento per valutare se la distribuzione dei magistrati fra le diverse sezioni ed i diversi settori di servizio

corrisponda effettivamente alle specifiche esigenze dell'ufficio.

5.  $\text{D}$  Nei Tribunali, ai magistrati incaricati dei provvedimenti previsti dal c.p.p. per la fase delle indagini preliminari non dovranno, per quanto possibile, essere assegnate anche le funzioni di giudice del dibattimento.

6.  $\text{D}$  L'opportunità di applicare tale principio nelle Preture è rimessa alla valutazione, in concreto, delle specifiche esigenze organizzative dell'ufficio.

7.  $\text{D}$  Atteso il carattere del tutto eccezionale e temporaneo della supplenza, la direttiva di cui sopra (punto 5) non si riferisce anche ai criteri di designazione del supplente nei casi di astensione, ricusazione ed impedimento.

8.  $\text{D}$  Agli Uffici G.I.P. dei Tribunali, per assicurarne la piena funzionalità e garantire l'effettività del controllo assegnato a questa figura dalle norme processuali, dovranno essere riservati in organico un numero di addetti comunque non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati operanti presso la locale Procura della Repubblica (sempre che questo non tratti anche gli affari pretorili) e non inferiore ad un decimo del complessivo organico previsto per l'intero Tribunale.

Le proposte tabellari individueranno la sezione o le sezioni del Tribunale incaricato della decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari o reali (art.309 e 324 c.p.p.): dovrà trattarsi di una (o più) sezione ordinaria, e non di una sezione appositamente costituita, individuata (o individuate) in modo da assicurare quella rotazione nella funzione della quale si è segnalata l'esigenza nelle precedenti circolari per la formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari.

9.  $\text{D}$  Deve considerarsi possibile, ed anzi preferibile, nei tribunali di medie dimensioni, la ripartizione delle predette funzioni tra tutte le sezioni penali, secondo predeterminati criteri che valgano anche a prevenire la possibilità che la medesima sezione che ha deciso sull'istanza di riesame sia chiamata a decidere in primo grado.

Ove ciò non sia possibile od opportuno e si opti pertanto per un modello organizzativo di assegnazione delle predette funzioni ad una singola sezione, con rotazione periodica, dovrà essere anche previsto un tendenziale esonero dal lavoro ordinario della sezione impegnata.

10.  $\text{D}$  Se l'organico lo consente ed il prevedibile carico di lavoro lo giustifica, è opportuno, comunque, che la materia suddetta sia affidata ad una sezione costituita in modo da consentire la formazione di più collegi, senza esclusione di alcuno dei componenti della sezione. È preferibile che la sezione incaricata delle decisioni sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non sia la medesima sezione incaricata delle decisioni sulle richieste di riesame.

11.  $\text{D}$  Anche questa sezione dovrà, comunque, essere, per quanto possibile, costituita in modo da consentire la formazione di più collegi, senza esclusione di alcuno dei componenti della sezione e dovrà essere individuata in modo da assicurare la rotazione nella funzione.

12.  $\text{D}$  I moduli organizzativi che potranno essere seguiti per quanto concerne il Tribunale del riesame e quello costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.c., alla luce della sentenza n. 131/96 della Corte Costituzionale, dovranno comunque assicurare la limitazione dei casi di incompatibilità.

Potrà essere istituita una sezione autonoma che si occupi delle richieste di riesame e di appello, i cui componenti non siano addetti ad altre sezioni penali o all'Ufficio G.I.P.. Si potrà prevedere, in alternativa, una rotazione tra diverse sezioni (e collegi, per gli uffici di dimensioni più ridotte, solo qualora il modello organizzativo consenta di assicurare che ogni giudice addetto all'impugnazione contro ordinanze cautelari in materia penale non sia poi chiamato a celebrare i relativi dibattimenti. In ogni caso bisognerà concentrare possibilmente sul medesimo collegio tutti i ricorsi relativi allo stesso procedimento, onde limitare le future incompatibilità. La scelta del modulo organizzativo dovrà derivare dall'entità dell'organico e/o delle presenze nelle singole sezioni penali, nonché del numero dei procedimenti incidentali ex artt. 309-310-324 c.p.p., e dovrà garantire criteri di predeterminazione del collegio.

Per sopperire alla carenza di organico e/o di presenze si potrà ricorrere ad applicazioni endodistrettuali dagli uffici giudicanti meno gravati, tenuto conto anche della diminuzione di lavoro dei Tribunali provinciali, che dovranno avvenire seguendo criteri oggettivi e secondo principi di rotazione, ove possibile, prevenendo la partecipazione al gravame delle misure cautelari concernenti procedimenti provenienti dall'ufficio di appartenenza.

Potrà altresì farsi ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, seguendo i medesimi criteri suindicati, anche nel caso i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. al fine di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente, sempre nell'osservanza dell'art. 110 co. 5 dell'Ordinamento Giudiziario che prevede che "del

collegio non può far parte più di un magistrato applicato. Si rammenta che dello stesso collegio possono invece far parte un magistrato supplente ed uno applicato come già più volte chiarito da questo Consiglio.

La sezione o le sezioni del Tribunale incaricato delle decisioni sulle richieste di riesame delle misure cautelari personali o reali adottate in applicazione del nuovo c.p.p. saranno competenti anche a conoscere dei provvedimenti assunti ai sensi della legge 12 agosto 1982 n. 532 nell'ambito dei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti.

Qualora l'assegnazione al Tribunale del riesame non sia esclusiva ed il magistrato ivi destinato mantenga anche altri incarichi tabellari sarà comunque necessario ridistribuire adeguatamente ed equamente il carico di lavoro tra i magistrati dell'Ufficio.

Considerata l'eventualità che, con ulteriori pronunce della Corte Costituzionale, sia affermata anche l'incompatibilità tra G.I.P. che ha emesso una misura cautelare e G.I.P. del medesimo procedimento; si raccomanda ai dirigenti degli uffici di adottare sin d'ora le necessarie iniziative per distinguere i ruoli anche a livello tabellare.

13. È Per le Corti di Appello le proposte dovranno indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni ed alla quale sono, altresì, demandate le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

14. È L'art. 91 l. 26 novembre 1990 n. 353, così come modificato dall'art. 2 D.L. 21 aprile 1995 n. 121 e dal successivo D.L. 21 giugno 1995 n. 238 impone in particolare di destinare nella prima fase di attuazione almeno la metà dei giudici civili di ogni ufficio alla trattazione esclusiva delle cause sopravvenute, fermo restando il potere del dirigente dell'ufficio di assegnare le cause sopravvenute anche ai magistrati addetti ai giudizi pendenti. Questo esprime il chiaro intento del legislatore di privilegiare la trattazione da parte dei giudici togati delle cause nuove al fine di facilitare l'avvio della riforma.

A questa esigenza ed a questa direttiva sono rigidamente vincolati il C.S.M. e i dirigenti degli uffici. È del tutto evidente che eventuali modifiche del dato normativo, oggi contenuto in un decreto legge reiterato, imporrebbero comunque di rivedere tale distribuzione.

15. È Il 2° comma dell'art. 91 nel testo come sopra novellato prevede una deroga ai criteri sopra indicati solo se il numero dei magistrati incaricati non consenta il riparto previsto nel precedente comma.

Nel silenzio della legge deve ritenersi che tale ipotesi possa verificarsi negli uffici con organico complessivo inferiore alle 6 unità addette agli affari civili, ivi compresi il dirigente e il presidente di sezione ed esclusi i giudici addetti alle sezioni o alle materie lavoro e fallimentare.

Negli uffici di dimensioni maggiori la deroga può essere consentita qualora sia resa necessaria da specifiche e motivate esigenze con riferimento solo a singole sezioni purché la quota complessiva dei magistrati dell'ufficio addetti esclusivamente alle cause sopravvenute non risulti sensibilmente ridotta; in tal caso, ove si intenda derogare, devono essere comunicati i seguenti dati: numero dei giudici, carichi individuali, sopravvenienze, numero delle udienze settimanali, numero delle sentenze utilizzazione prevista dei Vice-Pretori onorari.

16. È Tra i diversi modelli organizzativi astrattamente possibili nei Tribunali con più sezioni civili per rispettare la disposizione sopra citata, è preferibile quello che si attua operando la ripartizione all'interno di ogni sezione civile (tranne quella fallimentare È sulla quale vedi oltre È e del lavoro) anche perché la legge sembra escludere la istituzione di vere e proprie sezioni stralcio.

17. È Nelle proposte dovranno, perciò, essere indicati i magistrati di ogni sezione esclusivamente addetti alla trattazione dei processi civili sopravvenuti ed i criteri (automatici) di redistribuzione tra gli altri, dei procedimenti civili già assegnati ai primi.

18. È Ai magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle cause sopravvenute potranno essere conservate, e nei Tribunali eventualmente redistribuite, alla luce della diminuzione di competenza operata con il D.L. 21 giugno 1995, n. 238, le cause già assegnate a sentenza; ciò in considerazione del minor carico di sentenze che i suddetti magistrati avranno nella prima fase di applicazione della riforma. Per quanto concerne le Preture, qualora venisse confermato l'aumento di competenza previsto dall'art. 2 D.L. 21 giugno 1996 n. 238, ai magistrati addetti esclusivamente alle cause sopravvenute potranno essere conservate unicamente le cause già assegnate a sentenza entro il 30 giugno 1996, in considerazione del minor carico di sentenze nel periodo iniziale.

19. È In considerazione dell'impegno particolare che sarà necessario nella fase transitoria per la più celere trattazione dei processi pendenti, e per l'efficace trattazione di quelli sopravvenuti in conformità alle regole poste dalla novella, i capi degli uffici dovranno prevedere un congruo numero di udienze settimanali.

20. È Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato.

21. Ð L'occasione è propizia per raccomandare ai capi degli uffici la doverosa vigilanza perché siano rispettate le ore di inizio e la durata delle udienze stabilite dalle vigenti norme dell'ordinamento giudiziario richiamandosi, in proposito, la disposizione dell'art. 104 R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641 e la deliberazione di questo Consiglio del 21 febbraio 1980 sulla interpretazione della predetta norma (Not. Consiglio Superiore della Magistratura n. 3 del 1980).

22. Ð Per le cause sopravvenute, poiché il nuovo rito non appare compatibile con la fissazione di un unico orario per tutte le cause, è da ritenere doverosa nel confronti delle parti e dei loro difensori e per una più razionale organizzazione del lavoro, la fissazione di orari scaglionati.

23. Ð Nel caso di assegnazione allo stesso magistrato di giudizi vecchi e nuovi, la trattazione degli stessi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 d.l. 21 aprile 1995 n. 121 e del successivo D.L. 21 giugno 1995 n. 238, dovrà avvenire in udienze distinte e solo eccezionalmente a seguito di motivate esigenze, in orari distinti della medesima giornata.

24. Ð Al riguardo è necessario che anche i presidenti di sezione assumano il carico dei nuovi processi, in modo da contribuire in modo più incisivo, a fronteggiare le notevoli difficoltà del nuovo sistema.

25. Ð La peculiarità della materia trattata dalle sezioni fallimentari suggerisce una organizzazione in deroga alle disposizioni sopra specificate dato che nell'ambito delle competenze di questa sezione la maggior parte della pendenza è formata da cause che appartengono alla competenza funzionale del giudice delegato e che l'assegnazione di queste cause ad altro giudice comporterebbe una violazione di questa competenza funzionale.

26. Ð Per queste sezioni sarà, dunque, solo necessario differenziare le udienze per la trattazione delle cause precedenti da quelle di trattazione delle cause introdotte dopo l'entrata in vigore della riforma.

27. Ð Per le Corti d'Appello, a seguito della modificazione della disciplina transitoria dell'art. 90 L. 353/90, nulla è innovato in relazione all'organizzazione degli uffici in relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

28. Ð Per i giudizi di primo grado di competenza della Corte d'Appello sopravvenuti al 30 aprile 1995 continuerà ad essere prevista in tabella la figura del Consigliere istruttore; in assenza infatti della previsione di un rito per i giudizi di primo grado innanzi alla Corte di Appello, sembra ragionevole l'applicazione del rito previsto per i giudizi di primo grado innanzi al Tribunale a composizione collegiale.

29. Ð Nei giudizi di competenza del Tribunale a decisione collegiale dovranno essere predeterminati i criteri di composizione dei collegi che decideranno le cause entrate in fase decisoria.

30. Ð I Presidenti dei Tribunali indicheranno i criteri oggettivi e predeterminati sulla cui base verranno inseriti nei collegi i Vice Pretori Onorari destinati in supplenza ai sensi del comma 50 dell'art. 90 novellato e verranno loro assegnate in decisione le singole cause.

31. Ð Sarà cura dei Presidenti dei tribunali in accordo con i Pretori Dirigenti assicurare una equa ripartizione del carico delle supplenze tra i Vice Pretori Onorari per assicurare lo smaltimento dell'arretrato nei Tribunali. Analogamente sarà cura dei Capi degli Uffici (Presidente Corte Appello e Presidente Tribunale) attivarsi per proporre al C.S.M. la nomina di Vice Pretori Onorari in numero adeguato alle nuove esigenze del particolare momento.

32. Ð Le esigenze di rigoroso rispetto dell'orario, di scaglionamento degli orari per i singoli processi e suddivisione delle udienze o degli orari per i processi residui di vecchio rito e col nuovo rito saranno applicati anche al settore dibattimentale penale.

33. Ð È altresì opportuno, proprio per fornire un quadro complessivo dell'organizzazione dell'ufficio e dei limiti cui è vincolata, che i dirigenti degli uffici specificino se sono eventualmente stati nominati Vicari o segretari e che vengano indicate le eventuali cause di incompatibilità sussistenti per i magistrati dell'ufficio precisando i settori in cui è impossibile o sconsigliato destinarli.

#### *B. Ð Criteri generali di organizzazione dei magistrati nelle Preture circondariali*

1. Ð Le tabelle di composizione delle Preture circondariali debbono tener conto anche dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate (art. 39 comma 4° R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 introdotti dall'art. 3 D. lgs. 28 luglio 1989 n. 273).

2. D Le ripartizioni possibili sono le seguenti:

a) Pretori incaricati dell'esercizio di funzioni soltanto presso la sede centrale o una sua sezione non distaccata.

L'art. 91 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nel testo modificato dal D.L. 21 aprile 1995 n. 121 e dal successivo D.L. 21 giugno 1995 n. 238 deve considerarsi applicabile anche alle Preture circondariali, ma con esclusivo riferimento a le sezioni civili della sede centrale e per le Preture dotate di un consistente organico (vedi retro *sub par.*An.14 e ss.).

Rimane, comunque, l'esigenza di mantenere separate le udienze di trattazione ed istruzione delle nuove cause da quelle di trattazione ed istruzione delle vecchie e quella di assicurare, comunque, un congruo numero di udienze settimanali, in relazione al più oneroso impegno imposto dal nuovo rito.

Tutte le cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria dovranno essere assegnate alla apposita sezione della sede centrale; nel caso in cui questa non sia ancora divisa in sezioni, è necessaria l'assegnazione delle predette controversie ad uno o più magistrati addetti esclusivamente alla trattazione degli affari della sede centrale, in modo da assicurarne la specializzazione, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla consistenza dell'organico dei magistrati.

A norma dell'art. 1 del D.L. n. 173 del 1989 citato, nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria le controversie di lavoro sono trattate "dal magistrato addetto alle sezioni delle controversie di lavoro, costituite nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie di lavoro presso le sezioni distaccate.

I presidenti delle Corti di Appello che non vi abbiano ancora provveduto, secondo le disposizioni della circolare n. 1653/89 del 28 novembre 1989, cureranno perciò di proporre la istituzione di apposite sezioni per le controversie individuali di lavoro nella sede centrale della pretura, là dove tale sezione non sia già costituita purché l'organico della pretura lo consenta; per le preture già dotate di una autonoma sezione lavoro, i presidenti delle Corti di Appello dovranno formulare, se necessario, eventuali proposte di modifica dell'organico in relazione alle mutate esigenze dell'ufficio.

L'ultima parte dell'art. 1 del D.L. n. 173 del 1989 cit. prevede che "qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, ed, in ogni caso, quando ricorrono imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della Corte di Appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro copia del decreto e trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura".

L'art. 3 comma 2 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273 precisa che il suddetto decreto è immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata dall'art. 7 *bis* del R.D.30 gennaio 1941 n.12, introdotto dal D.P.R.22 settembre 1988 n.440".

Si tratta, dunque, di provvedimenti di carattere eccezionale, ancorati a presupposti ben definiti che debbono essere seguiti dalla procedura di variazione tabellare, i cui effetti debbono essere rimossi, con ulteriore procedura di variazione tabellare, quando siano venuti meno i presupposti che li hanno determinati.

In relazione a quanto sopra detto, i presidenti delle Corti di Appello dovranno specificamente indicare le ragioni che giustificano l'eventuale assegnazione degli affari di lavoro delle sezioni distaccate al pretore designato per le trattazioni degli altri affari civili della medesima sezione, piuttosto che ai pretori delle sezioni lavoro della sede centrale.

b) Pretori incaricati di esercitare funzioni esclusivamente presso una sezione distaccata.

Essi trattano gli affari civili e gli affari penali che, a norma del codice di procedura penale, rientrano nel territorio delle sezioni (art. 1 D.L. n. 173 del 1989).

L'ipotesi riguarda le sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria, e che possono essere solo quelle di cui alla tabella B annessa alla legge n. 30 del 1989 (v. art. 5, comma 1 stessa legge).

Nel caso in cui alle sezioni distaccate siano designati più pretori, le funzioni potranno essere considerate distinte per materia, designando, quindi, magistrati diversi in relazione alla diversa natura degli affari da trattare.

Nelle designazioni si terrà conto degli inconvenienti eventuali determinati dall'esercizio delle medesime funzioni nella stessa sede per periodi eccessivamente prolungati (soprattutto quando eccedano i dieci anni).

*È comunque esclusa la possibilità di permanenza dei pretori nella stessa sede distaccata per oltre dieci anni.*

Quando, per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altro posto del medesimo ufficio, il Capo dell'Ufficio lo inviterà ad indicare le proprie preferenze nel termine di un anno e lo destinerà ad uno dei posti disponibili assecondandone, ove non vi siano particolari ragioni ostative, le aspirazioni.

c) Pretori incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate ovvero presso la sede centrale e presso una o più sezioni distaccate.

L'ipotesi riguarda le sezioni di cui alla tabella B, L. n. 30 del 1989, le quali non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare la designazione in via esclusiva di un magistrato incaricato di esercitarvi funzioni.

Le tabelle per i magistrati impegnati nelle sezioni distaccate devono contenere non solo l'individuazione dei magistrati ma anche la specificazione delle materie assegnate e dei criteri di distribuzione degli affari,

quando più di uno siano designati a svolgere funzioni presso la medesima sezione.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate e la sede centrale, le tabelle dovranno stabilire anche l'ordinaria sede di servizio ai fini del trattamento economico di missione, a norma dell'art. 209 R.D. n. 12 del 1941, sostituito dall'art. 8 D.Lgs. n. 273 del 1989: a tale scopo debbono essere tenuti opportunamente presenti sia il carico di lavoro di ciascuna sede alle quali il magistrato è assegnato sia la eventuale necessità che in una sede la presenza del magistrato abbia carattere di continuità a causa della particolare natura del lavoro da svolgere; le esigenze di servizio debbono essere, poi, temperate, ove possibile, con quelle personali e familiari del magistrato.

Se la ordinaria sede di servizio in tal modo indicata sia variata rispetto a quella assunta come tale nel periodo tabellare in scadenza, dovrà essere precisato quale sia stata in precedenza la ordinaria sede di servizio.

### *C. D Funzioni ed assegnazione dei vice pretori onorari*

1.  $\text{D}$  I vice pretori onorari nominati svolgeranno presso la sede centrale della pretura circondariale o presso le sezioni distaccate "il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione" (art. 34 R.D. n. 12 del 1941, sostituito dall'art. 6 D.P.R. n. 449 del 1988), con funzioni, quindi, esclusivamente di collaborazione del magistrato o dei magistrati assegnati alla sede circondariale o alla sezione distaccata, percependo le indennità di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 273 del 1989 (che, all'ultimo comma, ha espressamente abrogato gli artt. 32, comma 2 e 208 del R.D. n. 12 del 1941).

2.  $\text{D}$  Non è escluso, dunque, ed è, anzi, auspicabile, che i vice pretori onorari siano stabilmente indicati nelle tabelle come supplenti nei casi di mancanza o impedimento del magistrato nella sede centrale o delle sezioni distaccate in modo da assicurare la continuità del servizio anche nei casi in cui il posto di questo si renda temporaneamente vacante.

### *D. D Criteri generali di organizzazione dei giudici di pace*

L'art. 14 L. 21 novembre 1991 n. 374 impone al Consiglio Superiore della Magistratura di indicare i criteri che i coordinatori dei giudici di pace dovranno seguire nell'assegnazione degli affari giudiziari. Tale precisazione legislativa, ma ancor più la natura di organo giudiziario del nuovo ufficio dei giudici di pace, indica che anche questi uffici e giudici sono soggetti alla disposizione dell'art. 7 *bis* dell'Ordinamento Giudiziario in tema di tabelle.

Nonostante la mancanza di più specifiche disposizioni, deve dunque ritenersi che le proposte, sulla indicazione dei coordinatori degli uffici dei giudici di pace pluripersonali o, per gli uffici unipersonali, del presidente del tribunale, debbono specificamente indicare la composizione dei singoli uffici del distretto e dei giorni e le ore delle udienze di discussione delle cause stabiliti per ciascun ufficio ai sensi dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374.

Per gli uffici pluripersonali, le proposte dei coordinatori dovranno essere formulate sulla base dell'organico dell'ufficio, piuttosto che delle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell'organico e, più in generale, per il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che anche i coordinatori, al pari di ogni altro magistrato dotato di funzioni direttive di un ufficio giudiziario, hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall'Ordinamento Giudiziario e dalle direttive della presente circolare.

In generale, come questo Consiglio ha già chiarito nella circolare prot. 06244 del 27 aprile 1995, nella proposta dovrà essere anzitutto esplorato se sia conveniente la ripartizione dell'ufficio in sezioni o prevedere solo un'unica sezione promiscua tenendo tuttavia conto che, in linea di massima, la ripartizione in sezioni è consigliabile solo qualora l'organico sia costituito almeno da dieci giudici di pace, dato che la dimensione minima per ogni sezione è, di regola, di cinque unità.

L'assegnazione dei giudici alle varie sezioni o alle diverse funzioni nell'ambito dell'unica sezione promiscua dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- 1) preferenza espressa dai singoli;
- 2) attitudine ad esercitare le relative funzioni, desunta soprattutto dalla pregressa attività professionale svolta, nonché da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati.

L'anzianità potrà valere unicamente come criterio residuo a parità di ogni altro requisito.

In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del giudice proposto per l'assegnazione.

Ovviamente, trattandosi di criteri orientativi delle proposte dei dirigenti, essi dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso. È opportuno rammentare che i giudici non possono essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio e non con il loro

consenso; a tale regola potrà farsi eccezione soltanto per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio, sia nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento, sia nel caso in cui risulti necessario ridurre i componenti la sezione o sostituirla taluno.

Nel caso di divisione in sezioni si pone l'esigenza della scelta dei criteri di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni e, nell'interno di queste, tra i magistrati che le compongono.

Al riguardo debbono essere osservate, in quanto compatibili, le direttive di cui al punto I, comuni a tutti gli uffici giudiziari.

Conseguentemente, anche negli uffici pluripersonali dei giudici di pace, le opzioni possibili sono quella della assegnazione secondo criteri automatici che prescindono dalla natura dell'affare e quella della distribuzione per materia (ad esempio: circolazione stradale, opposizioni alle ingiunzioni amministrative etc.), che premia una esigenza di specializzazione già sperimentata con successo in molti uffici giudiziari.

La ripartizione per materia dovrà essere effettuata sulla base di una previsione delle sopravvenienze, ricavata dagli attuali carichi degli uffici interessati, quali risultano alla data del 30 giugno 1995 (da indicare specificamente nella proposta in modo da fornire al Consiglio ogni utile elemento).

Le tabelle dovranno poi individuare i giudici assegnati alle singole sezioni ed i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari, secondo le direttive di cui al successivo punto I.

Anche in caso non si sia provveduto alla costituzione di più sezioni la distribuzione degli affari tra i diversi magistrati potrà essere guidata dal criterio della specializzazione per materia che consente di concentrare; sul medesimo magistrato tutti gli affari relativi alla stessa materia; tale criterio può concorrere con quello più generale di ripartizione automatica degli altri affari tra gli altri giudici.

#### *E. D Trasferimenti di magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.*

Negli uffici giudiziari divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti degli uffici devono attenersi ai seguenti criteri:

a) dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per proporre domanda;

b) avuto riguardo alle esigenze di stabilità alle quali si ispira l'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni da quando egli ha preso possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente; tale termine va calcolato con riferimento al momento in cui si è verificata effettivamente la vacanza, indipendentemente da quello in cui i dirigenti degli uffici propongano di coprirlo.

Di regola, soprattutto nei grandi uffici nei quali i frequenti movimenti rischiano di creare disservizi evitabili, sarà opportuno che la comunicazione dei posti da coprire sia fatta in periodi prestabiliti, una o due volte all'anno, ovvero in nuove assegnazioni di magistrati all'ufficio stesso.

Ai magistrati che sono stati assegnati di ufficio al posto occupato per mancanza di aspiranti o per esigenze di rotazione legate al divieto di permanenza ultradecennale previsto nella presente circolare si applica il requisito della permanenza minima di un anno.

c) i magistrati non possono essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio se non con il loro consenso; a tale regola potrà farsi eccezione soltanto per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio, sia nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento, sia nel caso in cui risulti necessario ridurre i componenti la sezione o sostituirla taluno.

Di regola, tuttavia, deve essere esclusa la permanenza del magistrato nello stesso posto per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) a meno che il Capo dell'ufficio non abbia in concreto accertato, dandone conto nella proposta, che gravi motivi di servizio escludono la possibilità dello spostamento del magistrato ad altro posto del medesimo ufficio.

È in ogni caso esclusa la possibilità di permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari o che si occupano di materia societaria.

Allo scopo di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, si dovrà indicare accanto al nome del magistrato il numero di anni di permanenza nel posto.

Nel caso in cui per la prolungata permanenza nel medesimo posto il magistrato debba essere assegnato ad altro posto del medesimo ufficio, il Capo dell'Ufficio lo inviterà ad indicare le proprie preferenze nel termine di un anno e lo destinerà, quindi, ad uno dei posti disponibili assecondandone, ove non vi siano ragioni ostative, le aspirazioni.

d) nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, così come nel caso in cui non ci sia alcun aspirante, i dirigenti dell'ufficio terranno conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:

1) anzianità nel ruolo;

2) anzianità di servizio nell'ufficio;

3) attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta nello specifico settore e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati.

In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il trasferimento, con riferimento ai predetti criteri di anzianità nel ruolo, anzianità di servizio nell'ufficio e attitudini (desunte come sopra indicato) opportunamente integrati fra loro.

Il criterio delle attitudini, che assegna la preferenza ai magistrati con specifica esperienza nelle materie da trattare nel posto da coprire e che valorizza, quindi, non solo la generica esperienza del civile, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e nel penale, per i posti che implicano esercizio di funzioni nella giurisdizione penale, ma anche la prolungata esperienza giudiziaria in materie particolarmente qualificate (quali, ad esempio, quelle delle società, del lavoro, dei fallimenti, della famiglia) per i posti che implicano la trattazione di una o più delle predette materie, prevale, tuttavia, su quello dell'anzianità, a meno che il magistrato più anziano, benché privo di esperienza giudiziaria nel settore specifico, non risulti egualmente dotato, in base a dati obiettivi da indicare analiticamente, di adeguata conoscenza delle materie da trattare nel posto da coprire.

Ovviamente, trattandosi di criteri orientativi delle proposte dei dirigenti, essi dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso in relazione alle singole proposte di variazione tabellare.

Analoghi criteri verranno adottati in sede di assegnazione dei magistrati, tenendo conto che possono partecipare ai concorsi (interni) anche i magistrati assegnati o destinati all'ufficio prima della loro effettiva presa di possesso nell'ufficio, ed, inoltre, che nel caso in cui assicurino allo stesso posto magistrati in prima assegnazione nell'ufficio e altri già in organico, non si applica a questi ultimi il limite di legittimazione di cui al punto b).

È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicati gli interessi degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto di essere preferiti nel concorso (interno) per la copertura dei posti scambiati.

In funzione di questa esigenza, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni e si dovrà dar corso ai relativi concorsi interni.

Nel caso che la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare avrà effetto solo dalla data della presa di possesso.

Nel periodo intercorrente tra la data della delibera e quella della presa di possesso, il Capo dell'ufficio potrà sopperire alle eventuali esigenze del posto da coprire ricorrendo all'istituto della supplenza.

Le disposizioni del presente paragrafo si riferiscono anche ai giudici di pace, in quanto compatibili.

#### *F. D Assegnazione dei presidenti di sezione. Funzione di organizzazione del lavoro dei G.I.P..*

1. D Quanto ai presidenti di sezione, i dirigenti degli uffici devono anzitutto evitare che più presidenti titolari siano assegnati ad una stessa sezione; ciò può essere ammesso soltanto quando tutte le sezioni civili e penali abbiano un presidente titolare e la presenza di più presidenti della sezione trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione ed in base alla natura e quantità della materia trattata e sempre che non sia possibile suddividere ulteriormente le sezioni più numerose, per la particolarità della materia trattata. In tal caso i dirigenti avranno cura di precisare, nelle proposte tabellari, oltre alle ragioni che giustificano la presenza di più presidenti nella stessa sezione, quale sia la composizione dei collegi con la specifica indicazione dei magistrati che li compongono, dei giorni di udienza e delle materie rispettivamente trattate. Parimenti deve essere evitato che il presidente di una sezione sia chiamato a presiederne stabilmente altra; ciò può essere giustificato soltanto ove non sia possibile assegnare alla sezione il presidente titolare e sempre che ne tragga concreto vantaggio la produttività dell'ufficio.

2. D Per l'assegnazione dei presidenti di sezione ai posti vacanti devono essere seguiti tutti i criteri già indicati dal precedente capo.

3. D Nei tribunali ordinari non divisi in sezioni e nei tribunali per i minorenni dovrà essere espressamente specificato quale è il giudice più anziano al quale, a norma degli artt.46, comma 3, n. 50-*bis* R.D. n.12 del 1941, aggiunti dagli artt.13 e 14 D.P.R. n.449 del1988, sono attribuite le funzioni di organizzazione del lavoro.

#### *G D Composizione e presidenza dei collegi*

1.  $\text{\textcircled{D}}$  Per le sezioni civili i giorni della udienza di discussione e quelli in cui saranno tenute le camere di consiglio dovranno essere stabiliti secondo le disposizioni degli artt. 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, così come sostituiti dall'art. 80 della legge 26 novembre 1990 n. 353.

2.  $\text{\textcircled{D}}$  Per quanto concerne il calendario delle udienze penali si richiama il disposto dell'art. 16 D. Lgs. n. 273 del 1989:

$\text{\textcircled{D}}$  "all'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della Corte di Appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la Corte, la Corte di Assise di appello e le loro sezioni tengono udienza per i dibattimenti.

$\text{\textcircled{D}}$  Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonché delle preture e delle loro sezioni, è approvato dal presidente della Corte di Appello, su proposte formulate dal presidente del Tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici".

3.  $\text{\textcircled{D}}$  Ove i collegi non possano essere sempre presieduti dal presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più anziano.

4.  $\text{\textcircled{D}}$  Rimane ferma la facoltà dei presidenti di Tribunale e di Corte di presiedere, oltre alla prima, anche le altre sezioni, ma l'esercizio di questa facoltà deve essere predeterminata con l'indicazione dei collegi e delle udienze che i presidenti intendono presiedere.

5.  $\text{\textcircled{D}}$  Nel caso in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio (non diviso in sezioni) o ad una sezione penale sia, anche solo temporaneamente, superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio; nell'uno come nell'altro caso dovrà essere assicurata la periodica reiterazione dei medesimi collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

$\text{\textcircled{D}}$  È appena il caso di precisare che la precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, degli esperti in materia di tossicodipendenza, di quelli delle sezioni agrarie prevedendo le necessarie sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

6.  $\text{\textcircled{D}}$  Dovranno, inoltre, essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza, e ciò anche per il periodo feriale. Nel caso di indisponibilità del sostituto, il provvedimento di supplenza dovrà essere adeguatamente motivato.

7.  $\text{\textcircled{D}}$  Qualora sia necessario procedere all'applicazione o alla supplenza di un magistrato ad una sezione o ad un collegio, è opportuno che la scelta non cada su un magistrato che, per anzianità, dovrebbe assumere la presidenza del collegio o della sezione.

8.  $\text{\textcircled{D}}$  In particolare, per i tribunali per i minorenni le proposte dovranno indicare anche i giudici onorari designati per comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-*bis*, comma 2, R.D. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988).

9.  $\text{\textcircled{D}}$  Per quanto attiene ai tribunali di sorveglianza, fermo il potere del presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70-*bis* lett. c) legge n. 354/1975, si raccomanda ai presidenti delle corti di appello di dare corso alle richieste di supplenza "esterna" formulare ai sensi dell'art. 70-*bis* lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione (difetti di organico) o dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, infine, dalla opportunità di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario (particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso).

10.  $\text{\textcircled{D}}$  Per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello devono essere indicati i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1989 n. 273.

La formazione di questi collegi dovrà, conseguentemente, essere specificamente motivata con riferimento ai predetti criteri o alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

Nelle proposte di formazione delle tabelle dovranno essere, inoltre, indicati i nominativi di due magistrati da designare, per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, indicando i criteri in base ai quali è effettuata la individuazione.

Qualora non si provveda ad indicare i nominativi, dovranno essere indicati i criteri in base ai quali saranno designati i magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10.

11.  $\text{\textcircled{D}}$  Negli uffici in cui ciò sia possibile dovrà essere formata una sezione per la trattazione dei

procedimenti in materia di persone e di rapporti di famiglia; ove ciò non sia giustificato dal numero degli affari dovrà essere indicata la sezione che tratterà tali procedimenti in via non esclusiva.

12.  $\text{D}$  Le sezioni delle corti di appello che giudicano sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e alle quali sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni (art. 58, comma 1, R.D. n. 12 del 1941, sostituito dall'art. 18 D.P.R. n. 449 del 1988) dovranno essere, in quanto possibile, stabilmente formate con magistrati che abbiano specifica esperienza in materia.

In proposito si richiama l'art. 4 del D.L. 28 luglio 1989 n. 272 a norma del quale "alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza".

13.  $\text{D}$  I magistrati sono destinati in via esclusiva alle sezioni indicate nel comma che precede quando lo richieda l'entità degli affari in materia minorile.

Alle suddette sezioni devono essere assegnati affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili, ivi compresa la materia relativa a separazione e divorzi.

I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali competenti nei giudizi di impugnazione relativi ai soggetti minorenni.

14.  $\text{D}$  Le tabelle indicheranno la sezione o le sezioni della corte di appello dalle quali sono esercitate le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria (art. 253 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271).

15.  $\text{D}$  Anche per quanto riguarda la composizione della sezione lavoro della Corte di Cassazione si raccomanda che, per quanto possibile, sia formata con magistrati che abbiano specifica competenza nella materia.

16.  $\text{D}$  Gli uditori giudiziari, in occasione dell'assunzione delle funzioni, non potranno essere destinati ad esercitare la funzione di giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la base delle indagini preliminari sia in Tribunale che in Pretura, in considerazione della notevole delicatezza di tale funzione monocratica, salvo il caso di oggettiva impossibilità.

17.  $\text{D}$  Alla suddetta funzione di G.I.P. dovranno, quindi, essere destinati magistrati con almeno un anno di esercizio delle funzioni, preferendo, in caso di più aspiranti, il più anziano, e, ove manchino aspiranti, il meno anziano in possesso del requisito sopra indicato.

In ogni caso, tra più aspiranti sono preferiti coloro che  $\text{D}$  indipendentemente dall'anzianità di servizio  $\text{D}$  possono vantare una prolungata esperienza nelle specifiche funzioni o, comunque, nelle funzioni giudicanti nel settore penale (vedi punto d) par. E).

18.  $\text{D}$  I magistrati provenienti dalla corrispondente procura della Repubblica non dovranno essere immediatamente destinati alle funzioni di g.i.p., salvo il caso di oggettiva impossibilità.

*H.  $\text{D}$  Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento*

1.  $\text{D}$  Il comma 2 dell'art. 7-ter del R.D. n. 12 del 1941, inserito dall'art. 4 del D.P.R. n. 449 del 1988, pone l'esigenza di predeterminazione dei criteri di sostituzione dei giudici astenuti, ricusati o impediti. Tale norma è espressione di quel processo di adeguamento delle norme dell'ordinamento giudiziario al principio costituzionale del giudice naturale, che il Consiglio ha da molti anni avviato attraverso le sue circolari.

Pertanto, nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati, ai quali i dirigenti degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento.

A tale esigenza non si sottraggono le proposte relative agli uffici pluripersonali dei giudici di pace.

Per gli uffici unipersonali, in relazione ai quali la competenza a provvedere sulla supplenza, che può essere solo esterna, è del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di Appello (a seconda che il magistrato destinato in supplenza appartenga o meno ad un ufficio dello stesso circondario), l'indicazione dei criteri non è necessaria, dovendo farsi ricorso, di regola, al giudice dell'ufficio viciniore meno gravato del medesimo circondario o, in mancanza, del medesimo distretto.

*I.  $\text{D}$  Criteri per l'assegnazione degli affari*

1.  $\text{D}$  La formazione delle tabelle non rappresenta soltanto un fatto organizzatorio fine a se stesso, ma ha una consistente rilevanza sia per quanto riguarda lo *status* di ciascun magistrato, nelle sue dimensioni di indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda la efficienza e la

funzionalità del servizio, che deve essere assicurata, attraverso le tabelle, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

2. È Le considerazioni che precedono, già formulate insieme a precise direttive in precedenti circolari del Consiglio trovano ora specifico fondamento normativo nell'art. 7-ter R.D. n. 41 del 1941, introdotto dall'art. 4 DPR n. 449 del 1988, che assoggetta alla identica procedura tabellare l'assegnazione degli affari penali "secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici".

3. È È evidente che il riferimento del disposto del suddetto art 7-ter esclusivamente agli "affari penali", imposto dai limiti della delega legislativa all'emanazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, non esclude, anzi rende opportuna, l'estensione agli affari civili di analoghi criteri di assegnazione.

4. È Pertanto, contestualmente alle proposte tabellari, e seguendo la stessa procedura, dovranno essere formulate precise indicazioni sui criteri obiettivi e predeterminati che i dirigenti degli uffici adotteranno per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici.

5. È I suddetti criteri dovranno essere tali da impedire la scelta del magistrato ad opera delle parti o comunque di soggetti estranei all'Amministrazione ed essere individuati e formulati in modo da consentire la successiva verifica della loro osservanza.

6. È Questa verifica deve essere assicurata anche attraverso una adeguata motivazione di quei provvedimenti che derogano ad una automatica assegnazione dei processi e comunque ai criteri prefissati, in considerazione della specifica professionalità o di particolari esigenze di servizio.

7. È Nei casi di ripartizione "per materia, dovranno essere fornite specificazioni analitiche al riguardo, così come dovranno essere analiticamente specificati i correttivi eventualmente previsti in relazione agli inconvenienti pratici che si presume possano verificarsi nella applicazione concreta dei criteri di assegnazione come sopra enunciati.

L'assegnazione della stessa (o delle stesse) materia a più sezioni dovrà pertanto essere integrata dalla indicazione del criterio di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni risolvendosi, altrimenti, in un criterio soggettivo che affida alla incontrollabile discrezionalità la concreta ripartizione degli affari tra le sezioni indicate.

8. È Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento (Art 7-ter cit, comma 1).

9. È Specifici criteri debbono essere, poi, indicati anche per l'assegnazione degli affari al G.I.P. nei casi di riunione o stralcio, prevedendosi, per la riunione, l'assegnazione al G.I.P. del procedimento più vecchio e, per lo stralcio, l'assegnazione del procedimento stralciato al G.I.P. del procedimento di origine.

10. È Una particolare attenzione dovrà essere dedicata ai carichi di lavoro delle sezioni incaricate del riesame delle misure cautelari e reali per le quali è necessario assicurare la possibilità di adottare moduli organizzativi che consentano loro la serena trattazione delle predette materie secondo quanto già precisato anche nel par. A punti 9 e 10.

11. È Anche nella materia civile i criteri di assegnazione degli affari tra le sezioni e tra i magistrati delle sezioni dovranno essere particolarmente precisi in modo da evitare l'incontrollata discrezionalità del potere di assegnazione alle singole sezioni del capo dell'ufficio e di designazione del magistrato nell'ambito di ogni sezione.

12. È Con specifico riferimento alla materia cautelare, deve escludersi la possibilità di costituire una sezione specifica essendo chiara, dalle disposizioni dell'art. 669/13 della legge 353/1990, l'opzione del legislatore per una distribuzione di questi affari che segua lo stesso criterio di distribuzione delle ordinarie controversie tra le sezioni e tra i magistrati di ogni singola sezione.

13. È Nelle proposte tabellari questi criteri dovranno essere, pertanto, specificamente richiamati o ripetuti per la materia cautelare, con le più precise indicazioni necessarie per la individuazione dei criteri di assegnazione dei reclami ai collegi precostituiti nell'ambito di ogni sezione.

14. È Per quanto riguarda la distribuzione dei processi tra i magistrati delle preture e dei tribunali addetti

alle sezioni lavoro, dato che essi nell'attuale ordinamento sono tutti qualificati da una omogenea professionalità, gli affari dovranno di regola essere assegnati con il criterio automatico, salvi i correttivi diretti ad assicurare elementari esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire ecc.) nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo tale da consentire la scelta del giudice ad opera della parte. È ammessa la deroga a detto principio in casi particolari e con adeguata motivazione.

15. È, però, esclusa la possibilità di assegnazione delle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie a magistrati diversi da quelli delle sezioni lavoro designati per la trattazione delle controversie di lavoro.

16. Per quanto concerne i tribunali per i minorenni si richiama il disposto dell'art. 2 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272 ("l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile") ponendo in evidenza come esso giustifichi, per i tribunali minorili, la possibilità di assegnazione delle funzioni di G.I.P. e di G.U.P. anche ai magistrati (del medesimo tribunale) destinati a comporre il collegio penale, purché sia previsto anche un meccanismo di rotazione nella composizione dei collegi penali idoneo ad evitare che il magistrato che ha esercitato, in concreto, le funzioni di G.I.P. e/o di G.U.P. faccia parte del collegio nella fase dibattimentale del medesimo processo.

17. Giova anche segnalare che i criteri di distribuzione degli affari nel settore civile dovranno anche indicare la sezione, opportunamente integrata del Tribunale e della Corte di Appello competente a decidere sulle impugnazioni di cui all'art. 10 *bis* della legge 6 giugno 1986 n. 251 introdotta con l'art. 9 della legge 5 marzo 1991 n. 91.

18. Si richiama, infine, per la puntuale osservanza, l'ultima parte del comma 1 del citato art. 7-ter: "Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato".

19. I Criteri di ripartizione dovranno, poi, essere tali da assicurare che una parte degli affari sia assegnata al pretore titolare ed ai consiglieri pretori, nelle preture circondariali, ai presidenti delle sezioni civili ed ai presidenti e presidenti aggiunti delle sezioni dei g.i.p., nei tribunali, ai presidenti delle sezioni civili, nelle Corti di Appello, a meno che la particolare onerosità delle funzioni di organizzazione e controllo non consiglino di esonerare dalla predetta assegnazione il magistrato ad esse preposto; in tal caso, le ragioni dell'esonero dovranno essere specificate con adeguata motivazione.

20. Si richiama, in proposito, l'attenzione dei Capi delle Corti di Appello sulla particolare esigenza che nel settore civile tutte le energie siano recuperate per assicurare la applicazione, nelle condizioni più favorevoli, del nuovo codice di rito.

#### *L. Magistrati componenti del collegio indicato nell'art. 7 legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1*

In virtù dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, presso il Tribunale del capoluogo del distretto di ogni corte di appello deve essere istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrati di tribunale o abbiano qualifica superiore; ad esso sono affidate le funzioni di cui al successivo art. 8.

Al sorteggio debbono, dunque, partecipare anche i magistrati dei tribunali per i minorenni e dei tribunali di sorveglianza (con funzioni direttive, semidirettive e di giudici), mentre ne restano esclusi i magistrati della Procura della Repubblica del distretto.

Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti in modo che ai primi tre estratti tra i quali soltanto dovrà comunque essere scelto il Presidente sia assegnata la funzione di titolare e ai successivi quella di supplente.

L'ordine delle supplenze deve seguire l'ordine delle estrazioni (e non quello dell'anzianità dei magistrati estratti).

Se uno dei magistrati (titolare o supplente) venga meno (per trasferimento, morte o dimissioni), dovrà essere sostituito attraverso nuovo sorteggio immediatamente dopo la data della effettiva vacanza.

Nel silenzio della legge, deve ritenersi che la formazione del collegio sia esclusivamente collegata alla procedura del sorteggio ed al provvedimento del Capo della Corte che ne attesta l'esito (art. 1 D.L. 3 febbraio 1989 n. 29).

Ciò, tuttavia, non esclude l'esigenza che alle proposte relative alle tabelle di composizione degli uffici

giudiziari del distretto sia allegata una distinta nota che specifichi la composizione dei collegi competenti per i provvedimenti previsti dall'art 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 sia perché è opportuno che di tale composizione il Consiglio, quanto meno, prenda atto, sia perché essa assume una propria valenza per la valutazione della ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto)

Ai magistrati designati per la composizione, in qualità di titolari, del Tribunale dei ministri, deve essere ridotto il carico ordinario di lavoro ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, questo finisca con l'interferire sullo svolgimento delle loro funzioni di giudice del Tribunale dei ministri.

### *M. D Corte di Cassazione*

Le disposizioni sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, come quelle sui criteri di modifica di queste tabelle, debbono essere, ovviamente, osservate anche dalla Corte di Cassazione, con gli adattamenti che sono resi necessari dalla peculiarità delle funzioni di questo Supremo organo di giurisdizione.

In tale prospettiva è necessario che anche per la destinazione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, oltre che per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole sezioni, siano preventivamente resi noti i posti disponibili in modo da garantire a tutti la possibilità di manifestare la loro disponibilità e siano indicate le ragioni della scelta, tra i diversi aspiranti, anche con specifico riferimento, ove del caso, alle attitudini e capacità dei concorrenti, in rapporto alle particolari esigenze del posto da occupare.

I collegi debbono essere, poi, precostituiti, secondo predeterminati criteri di carattere generale da specificare nelle tabelle con espressa indicazione dei previsti motivi di deroga, con congruo anticipo (almeno sei mesi) dato che, in mancanza, non sarebbe possibile la assegnazione dei ricorsi con i criteri indicati nel par. I.

Anche la designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di un consigliere (o del presidente di sezione) deve seguire i criteri predeterminati indicati nel par. H.

Quanto alla assegnazione degli affari tra le diverse sezioni, del tutto ovvia è, anzitutto, la precisazione che nel caso di assegnazione della stessa (o delle stesse) materia a più sezioni, deve essere indicato il criterio di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni, secondo quanto più in generale precisato nel par. I punto 7 primo capoverso.

Anche nell'ambito delle singole sezioni la ripartizione degli affari civili e penali tra i diversi collegi e, per le funzioni di relatore, tra i singoli componenti del collegio, deve seguire predeterminati criteri opportunamente congegnati, se del caso, in modo da non escludere la possibilità del raggruppamento, nella stessa udienza, di affari che implicino la soluzione di questioni omogenee; la ripartizione secondo questi criteri è derogabile solo per motivate esigenze di servizio, alle quali sono riconducibili anche quelle inerenti alla specifica qualificazione professionale ed esperienza in particolari materie del relatore e dei componenti del collegio per la soluzione di particolari questioni di diritto.

Per gli affari penali è, comunque, assolutamente necessario che i reati di criminalità organizzata siano ripartiti tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, con specifici criteri predeterminati che garantiscano anche la periodica rotazione sia delle sezioni sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

I criteri generali di assegnazione degli affari debbono, però, prevedere dei meccanismi di concentrazione, nel medesimo collegio, dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo, in modo da evitare che questi, come nel passato si è talvolta verificato, siano assegnati a sezioni diverse o a collegi diversi della medesima sezione, con effetti sicuramente dispersivi, sul piano del rendimento, e, talvolta, anche negativi sul piano della coerenza delle decisioni adottate.

Le disposizioni relative alla precostituzione dei collegi ed alla ripartizione degli affari tra i singoli collegi della medesima sezione e, per le funzioni di relatore, tra i componenti di queste, debbono essere osservate anche per le Sezioni Unite, nei limiti in cui esse sono compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.

Ciò comporta la possibilità della previsione di più penetranti deroghe, anche in relazione alla esigenza di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di tutte le sezioni ed alla verificata utilità della costante presenza di taluni consiglieri e della designazione, per affari che implicino la soluzione di particolari questioni di diritto, di relatori particolarmente esperti della materia.

Deve però trattarsi di deroghe ricollegabili a situazioni predeterminate con specifica indicazione dei criteri che le regolano, in modo da garantire la successiva verifica della loro osservanza.

È, comunque, conveniente che, al di là delle prescrizioni di massima contenute nella presente circolare, il Presidente della Corte, avuto riguardo alla esigenza generale alla quale si ispirano le disposizioni del paragrafo F punto 1, avvii una verifica della convenienza sia di una revisione del numero delle sezioni civili e penali, che parrebbe inadeguato al numero dei consiglieri e dei presidenti di sezione della Corte, sia di una rotazione generale, secondo congrue scansioni temporali, non necessariamente infrabiennali, delle materie assegnate alle singole sezioni.

#### *N. D Composizione degli uffici U.D.A. ed attività del referente informatico*

In considerazione del ruolo crescente di supporto alla attività giudiziaria assunta dagli U.D.A., e dell'impegno che le attività di questi uffici, in alcuni casi, comportano per i magistrati che vi sono addetti, nelle proposte dovranno essere indicati, per opportuna informazione del Consiglio, i magistrati che compongono gli uffici U.D.A. e le funzioni che, nell'ambito di questi uffici, sono ad essi singolarmente affidate, specificandosi anche quale siano i compiti effettivamente svolti dall'ufficio e quale ne sia stato il rendimento nell'ultimo biennio.

Nelle proposte deve essere, inoltre, specificato il nominativo del magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico e le funzioni giudiziarie allo stesso assegnate nella tabella di composizione dell'ufficio giudiziario del quale egli fa parte con la indicazione di eventuali riduzioni del carico di lavoro previsto.

#### *O. D Deposito delle proposte di tabelle, deduzioni degli interessati e parere del Consiglio giudiziario*

1. D Le proposte di tabelle vanno formulate sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici che, negli uffici divisi in sezioni, debbono preventivamente consultare i magistrati che presiedono le sezioni stesse e devono essere depositate nella cancelleria della Corte di Cassazione e nelle cancellerie delle Corti di appello entro il 31 ottobre 1995.

Copia delle tabelle riguardanti gli uffici aventi sede in località diversa da quella ove ha sede la Corte di appello deve essere altresì depositata entro il predetto termine presso la cancelleria del singolo ufficio.

2. D Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, nella cancelleria della stessa Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito.

3. D Le proposte di tabelle dovranno indicare i motivi delle variazioni rispetto alle tabelle precedenti già approvate e le ragioni per cui eventualmente esse, per esigenze di servizio, si discostino, per motivi consentiti, dalle direttive generali della presente circolare.

4. D Le tabelle, trascorso il termine suindicato, saranno trasmesse dal Presidente della Corte al Consiglio giudiziario, il quale esprimerà il suo motivato parere sulle proposte e sulle eventuali deduzioni presentate da magistrati. La motivazione del parere dovrà risultare dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario, che registrerà, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

5. D Le proposte di tabelle con il parere del Consiglio giudiziario per le Corti di appello e con il parere del Presidente della Corte di Cassazione per quest'ultimo ufficio e con allegate le eventuali deduzioni devono essere trasmesse, a cura del Presidente della Corte, al Consiglio Superiore entro e non oltre il 15 novembre 1995.

Fino alla formazione delle tabelle da parte del Consiglio Superiore della Magistratura restano in vigore le tabelle precedentemente formate.

Il capo dell'ufficio può tuttavia, per ragioni di urgenza da indicare specificamente, conferire efficacia esecutiva alla sua proposta, ai sensi dell'art. 7 bis del R.D. n. 12 del 1941, con decorrenza dalla data del primo gennaio 1996.

In tal caso il Consiglio giudiziario deve esprimere specificamente il suo parere anche sui motivi dell'urgenza.

Le modifiche tabellari con effetti immediati debbono seguire la procedura di cui al par. P punto 5.

#### *P. D Modificazioni delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari nel corso del biennio*

1. D La procedura sopra prevista deve essere seguita anche quando le proposte di modifica dovessero intervenire nel corso del biennio. In tal caso, tuttavia si segnala l'opportunità di raggruppare le proposte in modo da indicarle ogni sei mesi, ove non vi siano motivi di particolare urgenza, secondo organici progetti. Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie anzidette deve essere dato avviso a tutti i magistrati dell'ufficio cui la variazione si riferisce.

2. D Il magistrato che non abbia già partecipato con successo ai concorsi interni per la copertura dei posti vacanti dell'ufficio deve essere inserito nell'ufficio giudiziario al quale è stato assegnato o destinato non appena vi prende possesso, con provvedimento di modifica tabellare, nel tempo (strettamente) necessario per l'espletamento della relativa procedura, il predetto magistrato può essere temporaneamente destinato in

supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti dell'ufficio; sono pertanto irregolari le proposte di modifica "temporanea" delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari a cui spesso si fa ricorso per l'assegnazione immediata ad uno dei posti vacanti dell'ufficio, del magistrato che vi è stato destinato o assegnato: si tratta, infatti di provvedimenti che, per il loro contenuto, danno luogo solo ad una supplenza e che si rivelano, così, illegittimi tutte le volte in cui siano privi della indicazione, anche solo implicita, della sua durata.

3.  $\text{D}$  L'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari va comunicato ai dirigenti degli uffici interessati almeno un mese prima della data fissata per la scelta.

I dirigenti degli uffici disporranno i concorsi interni e all'esito formuleranno le relative proposte di variazione tabellare.

I posti risultanti all'esito di tali procedure saranno assegnati agli uditori giudiziari.

4.  $\text{D}$  Le proposte di variazione delle tabelle di composizione dell'ufficio concernenti gli uditori assegnati all'ufficio dovranno essere formulate senza indugio, subito dopo la comunicazione dell'assegnazione, anche se con efficacia differita alla data in cui il magistrato (uditore), completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso nella sede assegnatagli. Tale procedura è resa necessaria dalla esigenza di consentire il tirocinio mirato dell'uditore giudiziario, che presuppone la preventiva indicazione del settore di attività a cui il magistrato sarà addetto, e dalla esigenza di assicurare la effettiva utilità di questo tirocinio, che si realizza solo se il magistrato venga, poi, effettivamente destinato al settore di attività in precedenza previsto.

5.  $\text{D}$  A norma della seconda parte del comma 2 dell'art. 7-*bis* R.D. n. 12 del 1941, inserito dall'art. 3 D.P.R. n. 449 del 1988, "I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare". Pertanto, in caso di urgenza, da motivare specificamente, sempre che non sia possibile ricorrere all'istituto della supplenza, i dirigenti degli uffici possono *eccezionalmente* provvedere alle conseguenti variazioni tabellari in via provvisoria. Entro dieci giorni dalla variazione, e comunque prima che questa abbia avuto esecuzione, la proposta del Presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello deve essere inoltrata al Consiglio superiore della magistratura, corredata delle eventuali osservazioni degli interessati e, per gli uffici di merito, dal parere del Consiglio giudiziario, che dovrà essere, se necessario, convocato immediatamente.

Il ritardo ingiustificato nella trasmissione della proposta urgente sarà segnalato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per eventuali iniziative disciplinari.

6.  $\text{D}$  Nell'effettuare le dette variazioni si dovrà tener conto dei criteri già segnalati in via generale e si dovrà attestare, quanto ai trasferimenti di magistrati nell'ambito dello stesso ufficio, l'avvenuto rispetto della procedura di cui al precedente punto 4).

7.  $\text{D}$  Si raccomanda il puntuale e tempestivo invio al Consiglio delle variazioni tabellari rese immediatamente esecutive, nonché dei provvedimenti di applicazione, per consentire al Consiglio di prenderne conoscenza e di valutarli in momento utile per l'efficacia di qualsiasi delibera. La prassi, invalsa in molti uffici, di trasmettere al Consiglio tali provvedimenti in momento successivo o prossimo alla scadenza non è in alcun modo tollerabile perché impedisce il controllo e la titolarità affidata dalla legge ordinamentale al C.S.M..

#### *Q. $\text{D}$ Organizzazione degli uffici del pubblico ministero*

1.  $\text{D}$  Allo scopo di valutare complessivamente l'organizzazione, il buon funzionamento dei diversi uffici giudiziari, in particolare l'adeguato rapporto fra le esigenze degli uffici giudiziari giudicanti e di quelli requirenti e la congruità dei criteri di distribuzione degli affari giudiziari di cui al precedente punto 7), i dirigenti degli uffici requirenti, procuratori generali e procuratori della Repubblica, dovranno fornire ai Presidenti delle Corti, che li allegheranno alle proposte tabellari, il quadro della composizione personale dei rispettivi uffici, con l'indicazione delle eventuali vacanze e una esposizione dei criteri predeterminati ed oggettivi di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari, nonché i dati numerici relativi all'attività svolta dall'Ufficio, possibilmente articolati.

Negli uffici di maggiori dimensioni, dovrà anche essere specificato se siano costituiti gruppi di magistrati specializzati nella trattazione di determinate materie, se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti siano derivati dall'adozione di uno od altro schema organizzativo.

Come è espressamente richiesto dall'art. 3 delle norme di attuazione del c.p.p., è, comunque, necessario che sia assicurata la continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del medesimo grado.

Deve, per altro, essere ribadito in questa sede che la sostituzione del magistrato designato deve rispondere ad esigenze verificabili secondo quanto puntualizzato con la delibera del C.S.M. del 25 marzo

1993 prot. n. 4692 del 30 marzo 1993 e deve essere, pertanto, specificamente motivata e trasmessa al C.S.M., ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273.

Specifici criteri di sostituzione del magistrato designato debbono essere, poi, predisposti (e comunicati al Consiglio) per i provvedimenti (motivati) di sostituzione del magistrato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale (art. 70, comma 4, R.D. n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 20 D.P.R. n. 449 del 1988, e dall'art. 5 D.Lgs. n. 273 del 1989).

2.  $\text{E}$  Le Direzioni Distrettuali Antimafia costituite nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale nelle città capoluogo del distretto dovranno essere composte secondo i criteri dettati dalla circolare n. P-93-2596 del 13 febbraio 1993.

3.  $\text{E}$  Il quadro della composizione personale degli uffici di procura con indicazione dei criteri di organizzazione dell'ufficio deve essere depositato perché sia reso noto a tutti i magistrati dell'ufficio, prima della trasmissione al presidente della Corte di Appello.